

Le possibilità in campo

Tre forme di testamento per lasciare i propri beni

di **Angelo Busani**
e **Emanuele Lucchini Guastalla**

Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una eredità e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la destinazione dei propri beni per quando avrà cessato di vivere (“testatore” è chi redige un testamento). In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni a essi spettanti sono disposte direttamente dalla legge: si tratta della cosiddetta “successione legittima”.

Va però detto che il Codice civile italiano comprime fortemente la libertà di disporre della propria eredità mediante testamento, e ciò per effetto dalle regole della “successione necessaria”, vale a dire le norme che impongono di riservare a favore di determinati stretti congiunti del *de cuius* - cioè del defunto, di colui che lascia l’eredità - una rilevante quota del suo patrimonio (la cosiddetta “quota di legittima”). Pertanto, quando si redige un testamento queste regole vanno quindi tenute presenti per evitare di creare situazioni conflittuali.

In questa specifica materia il Ddl Cirinnà sulle unioni civili non introduce nessun elemento di novità. Le novità in materia di successioni le vedremo più oltre, nelle apri dedicate alla suc-

Testo
manoscritto
se è olografo
Forma
pubblica
se redatto
da un notaio
e segreto
se in busta
chiusa

cessione necessaria, alle imposte sulle successioni e alla pensione di reversibilità.

Le caratteristiche

Il testamento è un atto:

- ❶ unilaterale e cioè formato con l’espressione della volontà del solo soggetto che intende disporre delle proprie sostanze. Non può essere redatto congiuntamente da due persone;
- ❷ a forma vincolata, e cioè è ammesso solo se redatto con le modalità imposte dalla legge, e cioè - come spiegheremo più avanti - principalmente nelle forme del testamento “olografo”, “pubblico” o “segreto”;
- ❸ nel quale il testatore esprime la propria volontà in ordine alle attribuzioni del proprio patrimonio dopo la sua morte.

La legge non consente il testamento orale in quanto la volontà non espressa nella forma di uno dei testamenti disciplinati dalla legge non ha valore: non valgono perciò le espressioni formulate da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze a persona di fiducia. Perché un testamento sia valido è necessario che il testatore, al momento della redazione, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere. Pertanto, può fare testamento il soggetto che sia solamente “inabilitato”.

Il testamento è in revocabile dal testatore perché la legge consente che il testatore possa

LE EREDITÀ E LE SUCCESSIONI

mutare la propria volontà fino all'ultimo minuto della sua vita. La revoca può avvenire in forma esplicita, redigendo un nuovo testamento e indicando in esso che il precedente deve considerarsi revocato; oppure in forma tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte incompatibile con il testamento precedente, questo deve corrispondentemente intendersi in tutto o in parte abrogato.

Le tre opzioni

Le principali forme di testamento ammesse dalla legge sono tre: il testamento "olografo", il testamento "pubblico" e il testamento "segreto".

Il testamento "olografo" è la forma più facile, economica e riservata, in quanto esso richiede solo tre requisiti: che il testo sia per intero scritto a mano dal testatore, che il testatore scriva la data in cui redige il testamento e che apponga la propria firma alla fine delle sue disposizioni. Il pregio è quindi la semplicità; i punti critici sono invece quelli della assenza della guida di uno specialista e della reperibilità del testamento dopo la morte dell'interessato. Occorre pertanto porsi il problema della conservazione del testamento e del fatto che esso non solo sia rintracciabile ma anche che non finisca nelle mani "sbagliate" (e cioè in quelle di un soggetto controinteressato che lo possa eliminare).

A questi difetti rimedia il testamento "pubblico", che è un testamento redatto da un notaio: in questo caso non solo il testatore ha l'assistenza di un esperto, ma il notaio ha anche l'obbligo di conservare il testamento con la massima diligenza nel tempo. Pubblico non vuol dire che il contenuto del testamento viene divulgato ma indica il fatto che il testamento è redatto da un pubblico ufficiale (il notaio) che ha un dovere di estrema riservatezza sia circa l'avvenuta redazione del testamento sia circa il suo contenuto. A cavallo tra il testamento pubblico e il testamento olografo sta il testamento "segreto": si tratta di un foglio scritto (a mano o a macchina) dal testatore che può essere consegnato in una busta a un notaio. Quindi si ha in questo caso sia il pregio della assoluta riservatezza sul contenuto sia il pregio della conservazione del testamento in mani sicure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME TROVARE IL DOCUMENTO

Il Registro generale «svela» se esiste un atto

Se si tratta di reperire un testamento pubblico o segreto oppure un testamento olografo depositato presso un notaio, bisogna interpellare (qualora se ne conosca il nominativo) il notaio depositario oppure, se questi abbia cessato l'attività, l'Archivio notarile. Se il testatore non ha lasciato indicazioni sul nome del notaio la ricerca del notaio può essere effettuata presso i Consigli notarili competenti per territorio nelle località in cui operava il notaio dal quale presumibilmente il testatore si è recato. Un altro sistema è quello di consultare il Registro generale dei testamenti, che consente di conoscere se una persona deceduta abbia fatto testamento, in Italia o in uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Basilea (Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina), istituita per facilitare la ricerca dei testamenti. La consultazione (che si effettua presso gli Archivi notarili esibendo il certificato di morte) consente dunque di sapere se una data persona abbia fatto testamento e dove il documento si trovi. Va prestata attenzione al fatto che il Registro può dare notizia solo dell'esistenza dei testamenti pubblici, dei testamenti segreti e dei testamenti olografi depositati "formalmente" presso un notaio (quest'ultimo è il caso in cui l'autore di un testamento olografo chiedi al notaio la redazione di un "atto di deposito"); il Registro non fornisce notizia dell'esistenza di altri testamenti olografi, e quindi sia di quelli depositati "fiduciarmente" a un notaio sia di quelli che il testatore abbia tenuto tra le proprie carte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA